

**DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2015**  
**365/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLE SOCIETÀ BLUE BOX VENTURES S.R.L. E  
AMBER TURTLE S.R.L. NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 luglio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 281/05);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione, Ed. 5.0, marzo 2015 (di seguito: Guida per le connessioni);
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della

funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

## **FATTO**

1. Con reclamo presentato il 27 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 3140), le società Blue Box Ventures S.r.l. (di seguito: BBV o reclamante) e Amber Turtle S.r.l. (di seguito: AT o reclamante) contestano a Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore) l'entità del corrispettivo che il gestore ha quantificato per la cessione degli impianti di rete relativi alla connessione di un impianto fotovoltaico, identificato dal codice di rintracciabilità n. 16945;
2. con nota del 20 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 6246), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 15 aprile (prot. Autorità n. 12215), l'Autorità ha convocato, su richiesta dei reclamanti, un'audizione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 188/2012 (di seguito: la Disciplina);
4. con nota del 22 aprile 2015 (prot. Autorità n. 12105), il gestore ha presentato, con un ritardo di 46 giorni rispetto al termine previsto dall'articolo 4, comma 1, della Disciplina, le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
5. in data 23 aprile 2015 si è tenuta l'audizione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Disciplina;
6. con nota del 4 maggio 2015 (prot. Autorità n. 14525), i reclamanti hanno replicato alle argomentazioni del gestore;
7. con nota del 6 giugno 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
8. con nota dell'8 luglio 2015 (prot. Autorità n. 20536), il gestore ha presentato, con un ritardo di 60 giorni rispetto al termine previsto dall'articolo 4, comma 1, della Disciplina, le proprie controrepliche alla nota dei reclamanti del 4 maggio 2015, ribadendo la ricostruzione fattuale e l'interpretazione giuridica della fattispecie, già esposte nella precedente memoria e nel corso dell'audizione.

## **QUADRO NORMATIVO**

9. L'articolo 13, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05, recante "Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi", definisce il corrispettivo che il gestore deve versare al produttore quando quest'ultimo realizza in proprio l'impianto di rete per la connessione; tale corrispettivo è pari alla differenza tra i costi *standard* di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione individuato nella Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (di seguito: STMD) e il corrispettivo per la connessione calcolato in conformità all'articolo 13, comma 4, Allegato A, della deliberazione 281/05.

## QUADRO FATTUALE

10. In data 15 settembre 2008, la società BBV presentava, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, richiesta di connessione alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Lecce;
11. in data 4 febbraio 2009, il gestore trasmetteva alla BBV la Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito: STMG), identificata con il codice n. 16945. Detta STMG, nel paragrafo recante la descrizione dell'impianto di rete per la connessione, individuava la linea elettrica a cui sarebbe stato connesso l'impianto di produzione fotovoltaico, senza, tuttavia, individuare il tracciato e la lunghezza dell'impianto di connessione, né l'esatta ubicazione della cabina di consegna; l'unica indicazione presente nella STMG riguardava la realizzazione della cabina di consegna "*nelle immediate vicinanze della linea stessa*";
12. in data 12 febbraio 2009, BBV accettava la STMG e richiedeva quindi al gestore di curare in proprio l'*iter* per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione;
13. in data 16 dicembre 2009, BBV inviava al gestore la richiesta di validazione del progetto di connessione, allo scopo di sottoporre lo stesso, unitamente alla ulteriore documentazione prevista, alle autorità competenti al rilascio delle suddette autorizzazioni. In tale nota, il produttore, da un lato, dichiarava che gli elaborati progettuali erano stati redatti facendo riferimento alla soluzione tecnica individuata dal gestore nella STMG; dall'altro, con riguardo alle variazioni apportate rispetto alla STMG, affermava di accettare i maggiori e/o diversi conseguenti oneri;
14. con nota del 15 dicembre 2010, ricevute le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti, il gestore elaborava e inviava a BBV la STMD, nella quale erano riportate le seguenti frasi:
  - a) "*Vista la STMG inviata in data 25/11/08, con la quale vi comunicavamo la soluzione tecnica minima generale di connessione per un costo complessivo di 11.750,00 € che costituisce anche la soluzione tecnica minima di dettaglio STMD*";
  - b) "*Vista la vostra proposta di variazione della tipologia di connessione dell'impianto di rete rispetto a quanto indicato in STMG e l'assunzione da parte vostra dei maggiori oneri derivanti da tale variazione...*";
15. successivamente BBV, dopo avere accettato la STMD, realizzava l'impianto di rete per la connessione, in conformità al progetto esecutivo approvato dal gestore;
16. a seguito del positivo collaudo dell'impianto di rete da parte del gestore e dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, il medesimo gestore, in data 20 marzo 2012, richiedeva a BBV di porre in essere gli adempimenti necessari per la cessione dell'impianto di rete, tra i quali anche l'erogazione di una fideiussione bancaria a prima richiesta della durata di tre anni, del valore di 55.957,50 euro;

17. in data 17 aprile 2014, BBV comunicava al gestore l'avvenuta voltura della pratica di connessione 16945 a favore della Amber Turtle S.r.l.;
18. successivamente, il gestore comunicava al reclamante che il corrispettivo di connessione di cui all'articolo 13, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05 per la cessione dell'impianto di rete ammontava a 11.750,00 euro;
19. la società reclamante contestava allora al gestore l'entità del suddetto corrispettivo, ritenendo invece di avere diritto, ai sensi della deliberazione 281/05, ad un corrispettivo pari a 186.525,00 euro;
20. in data 14 novembre 2014, i reclamanti chiedevano al gestore di rideterminare l'importo dovuto a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere di connessione relative all'impianto fotovoltaico;
21. decorsi 45 giorni dalla ricezione del reclamo senza ricevere alcuna risposta dal gestore, i reclamanti presentavano dunque reclamo all'Autorità, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

#### **ARGOMENTAZIONI DEI RECLAMANTI**

22. I reclamanti ritengono che il corrispettivo determinato dal gestore per la cessione dell'impianto di rete non sia conforme alla delibera dell'Autorità 281/05;
23. i reclamanti rilevano, inoltre, come la STMG trasmessa dal gestore avesse un contenuto del tutto generico, limitandosi ad indicare l'area su cui realizzare l'intervento, senza però individuare una precisa soluzione di connessione;
24. secondo i reclamanti, la genericità della STMG avrebbe di fatto precluso al produttore di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05, di chiedere la ricomprensione dell'impianto di utenza per la connessione all'interno dell'impianto di rete per la connessione;
25. i reclamanti, poi, rilevano come solo con la STMD, il gestore abbia individuato il punto di consegna, che comportava la realizzazione di un elettrodotto di circa 2 km;
26. peraltro, il progetto indicato dal gestore nella STMD è stato preso come riferimento da BBV per la predisposizione del progetto esecutivo, approvato dal medesimo gestore senza riserve;
27. i reclamanti, inoltre, sottolineano che né nella STMG, né nella STMD accettata è stato fatto riferimento ad una soluzione di connessione che comportasse un costo di realizzazione pari a 11.750,00 euro;
28. i reclamanti, in aggiunta, evidenziano che il gestore non avrebbe rispettato la disposizione di cui all'articolo 13, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05, dove è previsto che il corrispettivo dovuto dal gestore al produttore sia calcolato facendo riferimento ai costi *standard* di realizzazione delle infrastrutture di rete così come riportate nella STMD;
29. i reclamanti rilevano altresì che il gestore, con la lettera di richiesta di cessione degli impianti di rete, ha quantificato in 55.957,50 euro l'ammontare della garanzia fideiussoria corrispondente al 30% del valore reale delle opere realizzate;

30. pertanto, i reclamanti ritengono di avere diritto ad un rimborso pari a 186.525 euro, calcolato come il valore, il cui 30% è pari all'ammontare della garanzia fideiussoria richiesta dal gestore e richiedono, quindi, all'Autorità:
- a) di indicare il criterio per la determinazione dei costi di connessione spettanti, verificando la congruità dell'importo calcolato dal gestore;
  - b) in via subordinata, di indicare se il costo sostenuto per la costituzione delle servitù di elettrodotto funzionali alla connessione possa essere oggetto di rimborso da parte del gestore.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

31. Il gestore afferma che nella STMG non è di norma riportata la valorizzazione esatta dell'impianto di rete, in quanto l'individuazione dell'ubicazione della cabina di consegna è rimessa alla libera scelta del produttore, al fine di consentirgli la più ampia discrezionalità nell'individuazione e nella acquisizione dell'area dove realizzare la cabina di consegna, evitando, ove possibile, lunghe procedure espropriative;
32. il gestore, inoltre, sostiene che, nella specie, l'indicazione riportata nella STMG riguardo al posizionamento della cabina di consegna ("*nelle immediate vicinanze della linea stessa*") corrisponda ad una lunghezza dell'elettrodotto da realizzare di 50 metri e che il corrispettivo da corrispondere al produttore, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05, sia stato calcolato sulla base di tale lunghezza;
33. a sostegno della correttezza del proprio operato, il gestore afferma altresì che i reclamanti avrebbero richiesto di modificare la soluzione di connessione riportata nella STMG e che il progetto presentato da BBV al gestore per la sua validazione, sarebbe, in realtà, stato diverso da quello riportato nella STMG;
34. il gestore, inoltre, evidenzia che, nella nota del 16 dicembre 2009, BBV aveva dichiarato di farsi carico dei maggiori e/o diversi oneri derivanti dalle variazioni apportate alla STMG;
35. secondo il gestore, quindi, la differenza tra i costi di costruzione dell'elettrodotto effettivamente realizzato e l'ipotetico elettrodotto lungo 50 m., a detta del gestore indicato nella STMG, – pari a circa 175.000 euro – dovrebbero essere posti a carico del produttore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05;
36. ad avviso del gestore, infatti, la frase riportata nella STMG (cfr. *supra* punto 14), era infatti chiara nell'indicare che la soluzione tecnica di connessione nella stessa riportata era diversa dalla soluzione "al minimo tecnico" indicata nella STMG;
37. il gestore rileva anche come il produttore non abbia chiesto di comprendere l'impianto di utenza per la connessione nell'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05;
38. infine, in relazione alla richiesta di BBV di ottenere il rimborso delle somme sostenute per la costituzione delle servitù di elettrodotto relative all'impianto di

rete per la connessione, il gestore ritiene che, avendo il produttore richiesto di gestire a propria cura e spese l'*iter* autorizzativo dell'impianto di rete, tali costi debbano rimanere a suo carico;

39. nella nota dell'8 luglio 2015, senza nulla aggiungere a quanto già rappresentato nel corso dell'istruttoria, il gestore ribadiva le proprie posizioni.

#### VALUTAZIONE DEL RECLAMO

40. Ai fini della decisione del presente reclamo, occorre richiamare, preliminarmente, alcune delle definizioni riportate all'articolo 1, comma 1, Allegato A, della deliberazione 281/05, laddove, per *impianto di rete per la connessione* si intende la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, mentre, con l'espressione *impianto di utenza per la connessione*, si fa riferimento alla porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
41. ai sensi della deliberazione 281/05, quindi, una soluzione tecnica di connessione può essere suddivisa in due tratti: *i)* il primo, dall'impianto di produzione alla cabina di consegna, fa parte dell'impianto del produttore (impianto di utenza); *ii)* il secondo, dalla cabina di consegna alla rete elettrica esistente, anche se realizzato dal produttore, diventa invece parte della rete elettrica del gestore (impianto di rete). La cabina di consegna, pertanto, costituisce il punto di confine tra le due porzioni di impianto e qui vengono posizionati anche i misuratori dell'energia elettrica immessa in rete;
42. L'art. 4, comma 3, Allegato A, della deliberazione 281/05 consente al produttore di progettare e realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, nel rispetto degli *standard* tecnici e delle specifiche di progetto essenziali definite dal gestore di rete. In tal caso il gestore di rete deve comunque elaborare la STMD, che, successivamente, dovrà essere assunta dal produttore quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
43. una volta realizzato l'impianto di rete, a fronte della documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione dell'impianto stesso, il produttore cede l'impianto di rete al gestore, il quale remunera il produttore con un corrispettivo, definito amministrativamente dall'Autorità, allineato al valore *standard* delle opere di connessione indicate nella STMD;
44. l'impianto di rete per la connessione così realizzato e ceduto entra a fare parte, a tutti gli effetti, della rete elettrica del gestore, e quest'ultimo, pertanto, lo può utilizzare anche per connettere altre utenze;
45. Ciò premesso, si evidenzia che la STMG identificata con il codice n. 16945, elaborata e inviata dal gestore in data 4 febbraio 2009, fornisce solo un'indicazione di massima del posizionamento della cabina di consegna ("... *da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea*"). E anche la planimetria allegata

- alla STMG individua l'area di ubicazione dell'impianto di produzione e la linea elettrica esistente senza indicare il tracciato del collegamento tra impianti e rete, né, tantomeno, il posizionamento della cabina di consegna;
46. la STMG, quindi, non fornisce alcuna informazione utile in merito alle opere da realizzare, ed in particolare, non riportando la posizione della cabina di consegna, non consente di distinguere "l'impianto di utenza" dall'"impianto di rete", né di conoscere la lunghezza della linea da realizzare. In assenza delle suddette informazioni, non risulta quindi possibile calcolare il valore *standard* dell'impianto di rete descritto nella STMG;
47. peraltro, la presunta lunghezza dei raccordi di 50 metri dell'impianto di rete che il gestore indica nella propria memoria difensiva non è riportata nella STMG, né in altri documenti disponibili e non è mai stata comunicata ai reclamanti nel corso dell'*iter* di connessione. È evidente, dunque, come tale dato non possa essere utilizzato ai fini dei calcoli effettuati dal gestore.
48. In relazione poi a quanto comunicato dal gestore nel paragrafo 1 della STMG, si rileva quanto segue:
- a) l'affermazione secondo cui il gestore avrebbe comunicato nella STMG *"la soluzione tecnica minima generale di connessione per un costo complessivo di 11.750,00 €"* non corrisponde al vero, poiché la STMG non contiene, neppure indirettamente, tale informazione;
  - b) l'affermazione secondo cui la suddetta STMG *"costituisce anche la soluzione tecnica minima di dettaglio STMG"*, è in evidente contrasto con la deliberazione 281/05, che, all'articolo 8, dell'Allegato A, distingue chiaramente le due soluzioni tecniche, sia per i contenuti, sia per la fase temporale della loro emissione;
  - c) l'affermazione secondo cui il produttore avrebbe presentato una *"proposta di variazione della tipologia di connessione dell'impianto di rete rispetto a quanto indicato in STMG"* non è comprovata da nessuno dei documenti resi disponibili nel corso dell'istruttoria.
49. Tutto ciò considerato, è opportuno rammentare che l'*iter* di connessione regolato dalla deliberazione 281/05 prevede una serie di fasi sequenziali in cui la soluzione di connessione viene descritta con dettaglio sempre maggiore e, in particolare:
- a) in seguito all'accettazione della STMG, nel caso in cui il produttore provveda agli adempimenti relativi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete, il gestore convalida il progetto da presentare alle amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
  - b) in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni, il gestore è tenuto alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio (STMG), che rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti (articolo 8, comma 7, Allegato A, della deliberazione 281/05);

- c) dopo la realizzazione delle opere di rete e prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, il gestore effettua il collaudo dell'impianto di rete per la connessione.
50. Tanto premesso, non risulta che il gestore abbia mai contestato al produttore, in nessuna delle suddette fasi, che i progetti e le modalità realizzative delle opere di rete non fossero conformi alla STMG;
  51. inoltre, è opportuno rilevare che il gestore ha richiesto al produttore una fideiussione bancaria di 55.957,50 euro a garanzia dei vizi o difformità delle opere realizzate e che l'entità di tale garanzia, secondo quanto riportato al paragrafo J.12.3 della "Guida per le Connessioni alla rete elettrica" del medesimo gestore, corrisponde al 30% del valore, calcolato a costi *standard*, dell'impianto di rete realizzato. Secondo le stime del gestore, dunque, il costo *standard* dell'impianto di rete costruito dal reclamante, da utilizzare per determinare il corrispettivo di cui all'articolo 13, comma 5, della deliberazione 281/05, sarebbe pari a 186.525,00 euro.
  52. In definitiva, le argomentazioni addotte dal gestore a giustificazione del proprio operato appaiono contraddittorie. Infatti, da un lato, il gestore sostiene che l'indeterminatezza della STMG avrebbe agevolato il produttore, consentendogli un'ampia discrezionalità nella individuazione della soluzione di connessione (in particolare nell'ubicazione della cabina di consegna); dall'altro, però, lo stesso gestore contesta, anni dopo il positivo collaudo degli impianti, quanto realizzato dal produttore perché – in assenza di indicazioni precise del gestore – quest'ultimo ha scelto la migliore ubicazione della cabina di consegna;
  53. inoltre, con riferimento alla dichiarazione con cui il reclamante - a detta del gestore - si sarebbe assunto i maggiori oneri derivanti dalle variazioni apportate alla soluzione proposta dal gestore medesimo nella STMG, alla luce, sia della già rilevata indeterminatezza della STMG, sia in considerazione della coerenza tra STMG e STMD, non risulta determinabile in concreto alcuna modifica del progetto che possa essere oggettivamente associata ad un maggior onere a carico dei reclamanti.
  54. In sostanza, dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento appare, piuttosto, che l'evoluzione del progetto dell'impianto di rete in questione abbia seguito il regolare *iter* delineato dai provvedimenti dell'Autorità;
  55. pertanto, non sussiste alcuna motivazione che giustifichi il calcolo del corrispettivo dovuto dal gestore ai reclamanti in maniera difforme dalla deliberazione 281/05. Infatti, l'articolo 13, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05, prevede che il corrispettivo che il gestore deve versare al produttore, quando quest'ultimo realizza in proprio l'impianto di rete per la connessione, debba essere calcolato facendo riferimento ai costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione individuato nella STMD.
  56. Le ulteriori argomentazioni espresse dal gestore in relazione alla condotta dei reclamanti finalizzata ad accelerare l'*iter* di connessione, ad esempio non richiedendo di comprendere l'impianto di utenza per la connessione nell'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5,

Allegato A, della deliberazione 281/05, risultano inconferenti rispetto all'oggetto del reclamo *de quo* e non evidenziano alcuna irregolarità nella gestione della pratica di connessione.

57. In conclusione, rilevata l'assenza di irregolarità nell'*iter* di connessione identificato con il codice n. 16945, non appare giustificata la mancata applicazione, da parte del gestore, dell'articolo 13, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05 nella determinazione del corrispettivo per la cessione degli impianti rete. In particolare, non risulta conforme al suddetto articolo la pretesa del gestore di ridurre del 94% il corrispettivo da esso dovuto al produttore.
58. Infine, per quanto riguarda la domanda presentata in via subordinata dai reclamanti in relazione al costo sostenuto per la costituzione delle servitù di elettrodotto, essa non viene esaminata in quanto assorbita per via dell'accoglimento della domanda principale

### **DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo presentato dalle società Blue Box Ventures S.r.l. e Amber Turtle S.r.l., accertando la violazione dell'articolo 13, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05;
2. di prescrivere ad Enel Distribuzione S.p.A. di determinare e riconoscere alla Amber Turtle S.r.l., con riferimento alla pratica di connessione n. 16945, il corrispettivo previsto dall'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

23 luglio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*